REP. N.29

COMUNE DI BAGNARIA

PROV. DI PAVIA



CONTRATTO D'AFFITTO PER IL LOCALE MAGAZZINO/DEPOSITO ANNESSO BAR- RISTORANTE - PIZZERIA DI PROPRIETA' COMUNALE IN BAGNARIA VIA I MAGGIO- ANG. VIA PESCHIERA. Addì 24 aprile 2010 fra i signori:

Bedini Gianluigi nato a Bagnaria il 19 luglio 1952, Sindaco, il quale dichiara di agire a nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta(codice fiscale n.86003510186);

ANICIC DUSICA nata a Opatija il 30.12.1951 legale rappresentante della Ditta Omonima con sede legale in Bagnaria in Fabbrica Curone - Frazione Montecapraro 5/1 (Codice fiscale NCC DSC 51T.70Z118V).

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in data 13.03.2010 , immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato in locazione alla ditta ANICIC DUSICA il locale magazzino/deposito rimessa del barristorante-pizzeria;
- che in applicazione dell'art.1 comma 2 lettera e) del D.P.R. 3.6.1998 n.252 non occorre nessuna certificazione antimafia poiché trattasi di contratto con erogazioni il cui valore complessivo non supera euro 150000,00;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra il Sig. Bedini Gianluigi , Sindaco e la Sig.ra ANICIC DUSICA in qualità di legale rappresentante, della Ditta omonima si conviene e si stipula quanto segue:

ART.4 - CAUZIONE DEFINITIVA

In considerazione dell'esiguità del canone stabilito con il presente e dato atto che la ditta ha già costituito deposito cauzionale, a garanzia di impegni assunti per la locazione del bar-ristorante-pizzeria, il gestore viene esonerato dal prestare cauzione per la corretta esecuzione del presente contratto.

ART.5 - ULTERIORI OBBLIGHI

Vengono confermati, con il presente, gli obblighi contemplati agli artt. 5,6 e 7 del contratto Rep. N. ro. 20 del 23/08/2008.

ART.6 - OBBLIGHI GENERALI DELL'AFFITTUARIO

L'affittuario per tutta la durata del contratto dovrà eleggere domicilio nel Comune di Bagnaria, per ogni effetto, compreso quello legale.

ART.7 - INFORTUNI E DANNI

L'affittuario risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone od alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa,restando inteso che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati.

E' fatto obbligo all'affittuario di estendere la polizza assicurativa già stipulata per danni arrecati a terzi nell'ambito della gestione del bar-ristorante-pizzeria entro 60 giorni dalla data del presente contratto.

ART.8 - OBBLIGO A CARICO DELL'AFFITTUARIO

L'affittuario si obbliga ed assume a proprio carico i seguenti compiti:

- a) il corretto mantenimento e la buona efficienza degli immobili e degli impianti,
- b) l'esecuzione delle opere di ordinaria manutenzione degli immobili e degli impianti;

- c) la perfetta pulizia del locale magazzino nonché il pagamento di tutte le spese relative alle forniture di acqua, gas, energia elettrica, telefono, riscaldamento riguardanti il locale stesso;
- d) la normale custodia contro furti e danneggiamenti ad eccezione di gravi eventi calamitosi ed imprevedibili;

ART. 9 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune di Bagnaria assume a proprio carico la manutenzione straordinaria degli impianti e dell'immobile, da eseguirsi a proprio insindacabile giudizio, e tutte quelle opere migliorative che ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale potranno essere eseguite.

ART. 10 - RESPONSABILITA' DERIVANTE DALL'USO

Il Comune di Bagnaria declina ogni responsabilità sia civile che penale derivante dall'uso delle strutture da parte dell'affittuario nei momenti di svolgimento dell'attività ricreativa.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAFFITTO

E' fatto divieto assoluto al gestore di cedere o subaffittare il locale oggetto del presente senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sotto la comminatoria della immediata rescissione del contratto e del risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione Comunale.

ART.12 - CONTROVERSIE

Tutte le questioni che insorgessero tra il Comune e l'affittuario a causa dell'applicazione del contratto d'affitto, saranno devolute al Tribunale di Voghera.

ART.13 - CESSAZIONE DELLA GESTIONE

Al termine della gestione del servizio l'affittuario dovrà riconsegnare al Comune in perfetto ordine l'immobile

L'affittuario al termine del contratto non potrà pretendere alcun corrispettivo dal Comune per le migliorie eventualmente apportate.

ART.14 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'affittuario tutte le spese del contratto, di bollo, di registro.

ART.15 - RICHIAMO ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle norme di legge, e del codice civile in materia di affitto di locali ad uso commerciale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

Gianluigi Bedi usica Anicic Agenzia delle Salvate - Ufficio di Vocheza 21 MAG 2010 Registrato in data .. 02 /sottente du /

per tassa contratti di

L'AFFITTUARIO

per mascrizioni ipotecarie ed € Anna Latina Ventura REKAINIO